



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

Oggetto: Reiscrizione all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ed esercizio della libera professione da parte di dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Rispondiamo in merito alla possibilità di procedere alla reiscrizione all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, al fine di consentirgli l'esercizio della libera professione, di un dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF).

Si assume, quale dato presupposto riportato nella istanza di parere, da parte dell'Ordine, che l'interessato abbia conseguito l'abilitazione professionale di perito industriale nel 2005 e che sia stato, in passato, iscritto presso altro Ordine dei periti industriali. Tali circostanze non sono, in questa sede, oggetto di verifica documentale.

Non essendo stati esaminati gli atti relativi alla precedente cancellazione, né la documentazione completa dell'attuale posizione di servizio dell'interessato, il presente parere ha carattere generale ed è formulato sulla base della normativa vigente. La decisione sul singolo caso richiede una istruttoria documentale idonea ad accertare qualifica, regime orario, funzioni svolte, stato di servizio e contenuto dell'eventuale domanda di reiscrizione.

Ad ogni modo, è possibile estendere le seguenti riflessioni e riscontrare il parere come segue.

1. QUADRO NORMATIVO VIGENTE

1.1. Disciplina dell'iscrizione professionale

L'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, reca una regola espressa per gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni. Il comma 1 stabilisce che gli impiegati ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione non possono essere iscritti all'albo. La stessa disposizione distingue gli speciali incarichi eventualmente consentiti dagli ordinamenti di appartenenza, i quali possono essere conferiti anche in difetto di iscrizione.

Il comma 2 dell'art. 7 precisa, specularmente, che gli impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della professione possono essere iscritti all'albo, restando soggetti alla disciplina dell'ente professionale per quanto concerne il libero esercizio. La norma collega, dunque, il requisito dell'iscrizione alla compatibilità dell'esercizio professionale con lo *status* di pubblico dipendente.

1.2. Incompatibilità nel pubblico impiego

L'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dispone che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salve le eccezioni previste dalla legge. La disposizione esprime il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e conserva rilievo nella disciplina delle incompatibilità.

L'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ribadisce il permanere, per i dipendenti pubblici, della disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957, salve le deroghe previste dall'ordinamento. Esso disciplina inoltre il conferimento e lo svolgimento di incarichi retribuiti extraistituzionali, assoggettandoli, nei casi previsti, a preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

L'art. 23-bis, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede una specifica esclusione soggettiva dall'applicazione della disciplina dell'aspettativa e della mobilità in deroga contemplata dal medesimo articolo. Tale esclusione riguarda, tra gli altri, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1.3. Il contesto del rapporto a tempo parziale

L'art. 1, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 dispone, nel quadro del rapporto a tempo parziale, che le disposizioni che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Il successivo comma 56-bis abroga, per i soggetti di cui al comma 56, le disposizioni che vietano l'iscrizione agli albi e l'esercizio di attività professionali, fermo restando il rispetto degli altri requisiti e dei limiti espressamente indicati dalla medesima norma.

Tale disciplina non configura una deroga generalizzata per ogni dipendente pubblico: opera nei limiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge e deve essere coordinata con gli ordinamenti speciali applicabili alla singola amministrazione e alla relativa categoria di personale.

2. PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ E PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 DEL D.LGS. N. 165/2001

Per il dipendente pubblico con rapporto a tempo pieno, il divieto di esercitare una professione costituisce la regola, salvo una deroga espressa e concretamente applicabile. L'esercizio libero-professionale, quando presenta carattere abituale, organizzato o comunque riconducibile allo stabile svolgimento della professione, ricade nel divieto posto dall'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957.

L'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 concerne gli incarichi extraistituzionali e la relativa compatibilità con il servizio. Essa non ha l'effetto di convertire in attività compatibile una libera professione abituale che risulti vietata dalla disciplina generale o speciale delle incompatibilità. In altri termini, il potere autorizzatorio non può essere inteso quale fonte di una deroga implicita al divieto di esercizio professionale stabilito da norme imperative.

Ne deriva la necessità di distinguere il piano dell'incarico singolo, eventuale e sottoposto a preventiva verifica dell'amministrazione, dal piano dell'esercizio continuativo della libera professione. La sola astratta possibilità che talune prestazioni possano essere oggetto di valutazione autorizzatoria non consente di affermare, senza specifica base normativa e istruttoria, la compatibilità di una attività professionale stabile né l'iscrivibilità all'Albo.

3. APPLICAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

La posizione del personale del CNVVF richiede particolare cautela, poiché l'ordinamento del Corpo è caratterizzato da disciplina speciale e da esigenze funzionali connesse alla sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla prevenzione incendi, nonché alla funzione di controllo che svolge il personale dei vigili del fuoco sulle specifiche attività professionali dei periti industriali in materia di sicurezza antincendio.

In primo luogo, l'art. 23-bis, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001 non rende applicabile al personale del CNVVF il regime di aspettativa e mobilità in deroga previsto da tale articolo. Non è quindi possibile fondare su detta disposizione una soluzione favorevole alla compatibilità tra il servizio nel Corpo e l'esercizio professionale esterno.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

In secondo luogo, la via del rapporto a tempo parziale che, per altri dipendenti pubblici e nei limiti dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della L. n. 662/1996, può consentire iscrizione e attività professionale, non risulta disponibile al personale operativo e aeronavigante del CNVVF. Per le ulteriori categorie di personale del Corpo, tale possibilità non può essere presupposta: occorre una previa verifica dell'ordinamento applicabile, della qualifica rivestita, del regime orario effettivamente ammesso e delle determinazioni dell'amministrazione di appartenenza.

Pertanto, con riguardo al dipendente indicato nel quesito, assunto a tempo pieno e indeterminato, non emerge alcuna deroga normativa idonea a superare il principio di incompatibilità. La natura indeterminata del rapporto non attenua il divieto; l'elemento determinante è l'attuale rapporto di servizio a tempo pieno e la disciplina speciale applicabile al personale interessato. A ciò, va escluso che un dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco possa svolgere attività professionali laddove, nella qualità di appartenente al Corpo Nazionale, possa esercitare funzioni istituzionali di verifica e controllo sulle attività professionali dei periti industriali in materia di sicurezza antincendio, potendo rilevare profili di incompatibilità o nei casi più gravi di conflitto di interessi tra soggetti "controllati" e autorità "controllore".

4. RAPPORTO TRA ISCRIZIONE ALL'ALBO E SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

L'art. 7 del R.D. n. 275/1929 non consente di separare, in via ordinaria, l'iscrizione dall'accertamento della liceità dell'esercizio professionale rispetto all'ordinamento del dipendente. Se l'ordinamento di appartenenza vieta l'esercizio della libera professione, viene meno il presupposto per l'iscrizione o, nel caso di precedente cancellazione, per la reinscrizione.

La previsione relativa agli speciali incarichi eventualmente consentiti conferma tale conclusione: l'ordinamento distingue tali ipotesi dall'iscrizione all'albo e prevede che possano essere affidate anche a soggetti non iscritti. Non può quindi desumersi dalla possibilità astratta di un singolo incarico, la cui ammissibilità resta comunque da verificare in concreto, un diritto alla reinscrizione o allo svolgimento sistematico della professione.

5. ABILITAZIONE DEL 2005 E PRECEDENTE ISCRIZIONE

L'abilitazione conseguita nel 2005 conserva la propria rilevanza, quale requisito tecnico-professionale, nei limiti in cui sia tuttora valido secondo l'ordinamento professionale. Essa non incide tuttavia sul distinto requisito di compatibilità con il pubblico impiego, che deve sussistere al momento della domanda di reinscrizione.

Parimenti, la pregressa iscrizione presso altro Ordine o Collegio non determina un diritto quesito alla reinscrizione. Ogni nuova domanda deve essere valutata alla luce della normativa vigente e della situazione di servizio esistente alla sua presentazione. Una precedente iscrizione non può derogare a norme imperative di incompatibilità né consolidare una situazione *contra legem*.

Il provvedimento di cancellazione, le ragioni che lo hanno sorretto, la durata della pregressa iscrizione e gli eventuali atti dell'amministrazione possono assumere rilievo procedimentale, anche ai fini della completezza dell'istruttoria e della valutazione dell'affidamento dell'interessato. Tale profilo, tuttavia, non può prevalere sul divieto derivante dalla disciplina delle incompatibilità, ove applicabile.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

6. CONCLUSIONI

Allo stato delle informazioni disponibili, il dipendente del CNVVF con rapporto a tempo pieno e indeterminato non può validamente reinscrivere all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e, contestualmente, esercitare la libera professione in forma abituale. L'eventuale domanda di iscrizione deve pertanto essere respinta o, qualora l'istruttoria non sia completa, sospesa sino all'accertamento di un mutamento dello status di servizio oppure dell'esistenza di una specifica norma derogatoria concretamente applicabile.

In ogni caso, prima dell'adozione del provvedimento, l'Ordine dovrà acquisire almeno i seguenti documenti:

- stato matricolare aggiornato e indicazione della qualifica e delle funzioni dell'interessato;
- contratto di lavoro, attestazione dell'orario e ogni atto relativo al regime di servizio;
- provvedimento di precedente cancellazione e relativa motivazione;
- visura o certificazione della precedente posizione nell'Albo;
- eventuali autorizzazioni, dinieghi, pareri o comunicazioni dell'amministrazione di appartenenza;
- dichiarazione dell'interessato sulle attività che intende svolgere, con precisazione se si tratti di esercizio professionale continuativo ovvero di attività o incarichi specifici.

Qualora la documentazione evidenzia un diverso regime di servizio o una disciplina speciale derogatoria, la valutazione dovrà essere rinnovata con riferimento puntuale a tali elementi. Resta fermo che un eventuale singolo incarico non può ritenersi certamente autorizzabile in astratto: esso richiede, ove previsto, una preventiva e autonoma verifica di compatibilità da parte dell'amministrazione competente.

Si dà per inteso, altresì, che il presente parere è limitato al profilo dell'incompatibilità tra rapporto di servizio nel CNVVF e iscrizione/esercizio della libera professione. Non valuta gli ulteriori requisiti tecnico-professionali, amministrativi o disciplinari richiesti per la iscrizione, né eventuali cause ostative diverse dall'incompatibilità qui esaminata.